Città di Pioltello

ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 27/10/2026

DISCIPLINA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO

STAGIONE INVERNALE 2026/2027

LA SINDACA

PREMESSO che, in occasione di nevicate e gelate, la circolazione pedonale e veicolare e l'incolumità delle persone possono essere gravemente compromesse;
RAVVISATA la necessità di porre i mezzi spazzaneve e spargisale in condizioni di operare agevolmente, e di assicurare la percorribilità in sicurezza di marciapiedi e passaggi pedonali;
CONSIDERATO che la collaborazione dei cittadini, dei proprietari e dei conduttori di immobili è indispensabile per garantire l'efficacia degli interventi dell'Amministrazione;
VISTI :

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze;
- gli artt. 7 e 15 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992);
- la L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- l'art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento comunale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di spazzamento e pulizia del suolo pubblico;
- l'art. 3 della L. 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti;

RITENUTO opportuno adottare i provvedimenti necessari a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

ORDINA

per il periodo dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2027, a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di condominio e titolari di attività commerciali e produttive, per quanto di rispettiva competenza:

1. **Rifiuti.** I sacchi e i contenitori dei rifiuti devono essere collocati sulla pubblica via, nei giorni stabiliti, in modo da non ostacolare il passaggio dei mezzi spazzaneve e dei mezzi d'opera.
2. **Ingressi.** Rimuovere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della rispettiva proprietà.
3. **Marciapiedi.** Provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessata la nevicata, mantenendo libera una fascia di larghezza non inferiore a 1,5 metri. L'obbligo grava sui proprietari che abitano l'immobile, sui conduttori e, per le parti comuni, sugli amministratori di condominio.
4. **Balconi e davanzali.** Sgomberare balconi e davanzali dalla neve nelle prime ore del mattino, in modo da non arrecare danno o molestia ai passanti.
5. **Ghiaccio.** In caso di gelo, spargere sabbia, sale o altro materiale idoneo sui passaggi e sugli spazi di cui ai punti 2 e 3, per evitare pericoli ai pedoni.
6. **Tetti, grondaie e coperture.** Rimuovere neve e ghiaccio da tetti, pensiline, cornicioni e grondaie sporgenti sul suolo pubblico, adottando le cautele necessarie, anche con l'apposizione di segnaletica e transennamenti, per non recare danno o molestia ai passanti.
7. **Caditoie e bocchette.** Durante lo sgelo, mantenere libere da neve e ghiaccio le caditoie e le bocchette di scarico antistanti abitazioni e negozi, per consentire il deflusso delle acque in pubblica fognatura.
8. **Divieto di deposito.** Durante e dopo le nevicate è VIETATO depositare su strade, piazze e aree pubbliche la neve accumulata in cortili o aree private.
9. **Alberi e siepi.** Provvedere al taglio dei rami di piante poste in proprietà privata e sporgenti sul suolo pubblico, qualora risultino pericolanti o gravati dal peso della neve, restando i proprietari responsabili degli eventuali danni a terzi.
10. **Segnalazione dei pericoli.** Chiunque ravvisi o determini una situazione di pericolo deve segnalarla tempestivamente alle autorità competenti e provvedere, ove possibile, a delimitarla con idonei transennamenti, limitando i disagi al transito pedonale, con particolare riguardo alle persone anziane e a quelle con difficoltà di deambulazione.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato o violazione di diverse disposizioni di legge o regolamentari, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e secondo i principi della L.689/1981, con facoltà di pagamento in misura ridotta nei termini di legge.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio online, con efficacia dalla data di pubblicazione, e diffusa tramite il sito internet istituzionale, i comunicati stampa e ogni altro mezzo idoneo;
- che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico e ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria abilitato.

INVITA INOLTRE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni (D.Lgs. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 1199/1971), decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

INVITA

la cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione, per limitare i disagi al transito pedonale, con particolare riguardo ad anziani, bambini e persone con difficoltà di deambulazione.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 27/10/2026

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Sgombero neve